



FEDERTAXI C.I.S.A.L.

Segreteria Provinciale Romana

www.federtaxiroma.it - fax 0662204879 - federtaxiroma@federtaxiroma.it



ROMA SINDACATI: RICORSO AL TAR CONTRO DISPOSIZIONI DELIBERA COMUNE

I Sindacati e le Associazioni di categoria Ugl Taxi, Ati Taxi, Assodemoscoop, Fit Cisl, Ciisa Taxi, Mit, Legacoop Taxi, Federtaxi Cisl, assieme alla Cooperativa Pronto Taxi 6645 e ad una serie di singoli tassisti hanno presentato e iscritto al ruolo del Tar Lazio un ricorso giurisdizionale avverso alcune disposizioni introdotte dalla delibera del Consiglio Comunale capitolino 14 luglio 2010 n. 58, e che vanno a modificare il Regolamento del Comune di Roma sul Tpl non di linea».

Così in una nota che prosegue: «Le scriventi hanno, infatti, dato mandato agli avvocati amministrativisti Nico Moravia e Marco Giustiniani dello Studio Legale Pavia e Ansaldo (uno dei principali e rinomati studi legali del panorama giuridico nazionale) di impugnare alcune norme contenute nella delibera c.c. 58/10 che oltre ad essere illegittime, sono anche altamente lesive dei

diritti e degli interessi dell'intera categoria dei lavoratori del servizio taxi del Comune di Roma. In particolare, sono contestate le disposizioni concernenti:

1) l'introduzione di una inammissibile deroga ai principi civilistici in materia di contratti a prestazioni corrispettive in caso di impossibilità sopravvenuta della »corsa« per ragioni di forza maggiore (e, quindi, indipendenti dal tassista).

Infatti, secondo la nuova norma introdotta dal Comune di Roma, nelle ipotesi in cui una corsa taxi debba essere necessariamente interrotta per un fatto di forza maggiore, il tassista non avrebbe diritto di percepire nemmeno l'importo a tassametro per il percorso già effettuato e per il servizio già reso all'utente sino al momento del verificarsi dell'evento che impedisce il completamento della corsa.

2) L'introduzione di un nuovo obbligo (non previsto né dalla legislazione nazionale, né da quella regionale) per i soli tassisti di emissione di ricevute automatiche alla fine di ogni corsa (anziché delle attuali ricevute manuali). Tale norma oltre ad essere assolutamente generica comporta, infatti, a carico della intera categoria dei tassisti romani un nuovo, considerevole e inutile costo per l'acquisto, funzionamento e manutenzione di nuovi (e non specificati) apparati tecnici da unire ai tassametri.

E ciò nonostante, a norma di legge, l'unico strumento di calcolo del corrispettivo per i percorsi effettuati dai taxi sia appunto il tassametro omologato di cui sono, ovviamente, già dotati tutti gli operatori del servizio.

3) L'introduzione della nuova (e assurda) sanzione della sospensione, sostanzialmente a tempo indeterminato, della licenza taxi per procedimenti penali in corso e senza che sia stata emessa una condanna definitiva.

Tale norma non solo si pone in aperta violazione della normativa vigente (e delle competenze comunali) in materia proprio di trasporto pubblico locale non di linea, ma anche in aperta contraddizione con generalissimi principi di livello costituzionale (quali la presunzione di non colpevolezza) che trovano pacifica applicazione in numerosi altri, e a volte più delicati, settori del diritto amministrativo (ad esempio negli appalti pubblici).

A fronte della loro palese illegittimità, le Associazioni e la Pronto Taxi 6645 si sono dunque viste costrette a farsi promotrici - attraverso i propri legali - di questa azione giurisdizionale volta, in primo luogo, ad ottenere l'annullamento di tali disposizioni che ledono gli interessi dell'intera categoria dei lavoratori del servizio taxi di Roma.

Ad ogni modo, le ricorrenti sono fiduciose che il Comune di Roma, anche attraverso le Commissioni che al momento stanno vagliando la deliberazione contestata, voglia fare un passo indietro sui profili impugnati, prima di un intervento del giudice amministrativo.

Infine, allo scopo di evitare strumentalizzazione di sorta, le scriventi e la Pronto Taxi 6645 precisano che la deliberazione n. 58 non è stata impugnata nella sua interezza e che non sono oggetto di contestazione, né la nuova tariffa, né le sconti previste a favore di determinate categorie di utenti-consumatori o di tipologie di corse, né altre disposizioni volte a rendere il servizio taxi più usufruibile dal cittadino».